NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONE DI UN MERCATO LIBERO DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI

Art. 9

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base ad autorizzazioni ministeriali, acquistare i biglietti di Stato e di banca, esteri determinati nelle autorizzazioni stesse:

a) da non residenti che siano temporaneamente in Italia, qualunque sia lo scopo del loro soggiorno;

b) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti ai sensi del secondo comma dell'art. 3 oppure a titolo gratuito;

c) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti in base ad autorizzazioni ministeriali.

Versione in vigore dal 7 giugno 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri
Estremi	Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-valutarie-e-istituzione-di-un-mercato-libero-di-biglietti/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it